

Codice A1103A

D.D. 18 marzo 2026, n. 215

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 6, comma 1 let. a) del DM 403/2000 in combinato disposto con l'articolo 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52 (F. N 1RAN2021). Accertamento della somma di euro 800,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità..



ATTO DD 215/A1103A/2026

DEL 18/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 6, comma 1 let. a) del DM 403/2000 in combinato disposto con l'articolo 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52 (F. N 1RAN2021). Accertamento della somma di euro 800,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026. Trasgressore, M.C., cod. ben. 395862 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE.

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 144949 del 27/12/2021 dal Servizio antifrode alimentari, Regione Piemonte, a carico deomissis in qualità di TRASGRESSORE, in qualità di gestore di stazione di monta pubblica AL08185E, nei confronti della quale con il processo verbale n. prot. 16964 del 22.06.2021 è stata accertata la seguente violazione:

- art. 6, comma 1 let. a) del DM 403/2000 e della DGR n. 33-7300 del 24/03/2014 p.to 2.3 in combinato disposto con l'articolo 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52, relativo alla violazione dell'obbligo di compilazione del bollettario dei Certificati di intervento fecondativo per l'anno 2020 entro la scadenza del 30.11.2020 (8 certificati con data effettiva compilazione in data 06.05.21);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

verificata l'assenza di un domicilio digitale generale o speciale (Inad, Inipec);

visto che non è ammesso dalla legge speciale (art. 12.7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52) il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento;

visto che il trasgressore non ha presentato nei termini scritti difensivi ma ha reso dichiarazioni in

sede di accertamento (sostanzialmente addebitando il ritardo agli inconvenienti operativi conseguenti al COVID), come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 in condinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1 let. a) del DM 403/2000 : "Il gestore della stazione di monta pubblica è tenuto:a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice";

visto il punto 2.3 della DGR n. 33-7300 del 24/03/2014;

visto l'art. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52. ("Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:(a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;"

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi che giustificano nel caso di specie una pena prossima al minimo edittale quale base di applicazione del cumulo di cui all'art. 8 della legge 689/1981;

ritenuto potersi applicare l'art. 8 della legge 689/1981 in materia di concorso di condotta;

dato atto che il presente/ i presenti accertamento/i non è/sono stato/i assunto/i con precedenti atti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni";

- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- visto la Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);
- vista il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato".;
- vista la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

determina

- in Euro 800,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,61 a titolo di rimborso spese di procedimento;

INGIUNGE

alla sunnominata *omissis* di pagare la somma complessiva di Euro **810,61** di cui 800,00 a titolo di sanzione ed euro 10,61 a titolo di rimborso spese di procedimento secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento **libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione** alla

pubblica amministrazione, ma solo il pagamento dell'**obbligato in solido** fa sorgere in capo a quest'ultimo il **diritto di regresso**, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 14 della L.R. N. 17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 800,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (ben. n. 395862) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (ben. n. 395862) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22;

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti